



Istruzioni relative a scuole e classi per allievi dotati di particolari talenti

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 22 dicembre 2014, in vigore dal 1° gennaio 2015

visto l'art. 98 lett. d della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica)

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

¹ Sono considerati allievi dotati di particolari talenti ai sensi delle presenti istruzioni gli allievi in possesso di particolari doti sportive o musicali che si riflettono in prestazioni nettamente superiori alla media della corrispondente età e presentano ulteriori margini di sviluppo.

Definizioni

² Le scuole per allievi dotati di particolari talenti sono scuole che enti scolastici pubblici gestiscono separatamente dalle scuole regolari per quanto riguarda gli spazi e/o l'organizzazione.

³ Le classi per allievi dotati di particolari talenti sono classi integrate in una scuola regolare dal profilo degli spazi e da quello organizzativo.

Art. 2

¹ Le lezioni nelle scuole e nelle classi per allievi dotati di particolari talenti, incluse le offerte conformemente all'articolo 5 capoversi 2 e 3, sono gratuite.

Finanziamento

² A chi esercita l'autorità parentale possono essere richiesti contributi adeguati, nei limiti dell'articolo 15 della legge scolastica.

³ A chi esercita l'autorità parentale possono essere richiesti contributi adeguati per il finanziamento della promozione individuale extrascolastica nel talento specifico.

Art. 3

¹ Gli allievi e chi esercita l'autorità parentale devono sottoscrivere un accordo relativo al comportamento a destinazione della scuola.

Accordo relativo al comportamento

² Con questo accordo, l'allievo dotato di particolare talento si impegna tra l'altro a frequentare regolarmente la promozione extrascolastica individuale nel talento specifico.

Art. 4

¹ In caso di inosservanza dell'accordo relativo al comportamento, l'ente scolastico esclude l'allievo dalla scuola o dalla classe per allievi dotati di particolare talento.

Esclusione

² Il passaggio alla scuola regolare deve avvenire entro un mese.

II. PRESUPPOSTI PER L'AUTORIZZAZIONE**Art. 5**

Per ottenere l'autorizzazione per la gestione di una scuola o di una classe per allievi dotati di particolari talenti conformemente all'articolo 38 capoverso 1 della legge scolastica, va presentata al Governo una domanda corredata della documentazione attestante il rispetto delle direttive di legge e delle ulteriori disposizioni contenute nelle presenti istruzioni.

Autorizzazione

Art. 6

¹ L'ente scolastico è responsabile per l'istruzione scolastica secondo il programma didattico e garantisce il collegamento con la promozione sportiva o musicale extrascolastica individuale.

Responsabilità dell'ente scolastico

² L'allievo deve disporre in ogni momento delle basi per poter rientrare nella scuola regolare.

³ L'ente scolastico deve svolgere regolarmente verifiche delle prestazioni scolastiche.

Art. 7

¹ L'ente scolastico impiega una persona con funzioni di coordinamento con un volume d'impiego di almeno l'uno per cento per ogni allievo dotato di particolare talento.

Requisiti relativi al personale

² Per l'allenamento di base polisportivo, l'ente scolastico impiega un professionista che proponga per ogni classe di allievi dotati di particolari talenti almeno cinque lezioni settimanali di allenamento di base diversificato.

³ Per la formazione musicale generale, l'ente scolastico impiega un professionista che proponga per ogni classe di allievi dotati di particolari talenti almeno cinque lezioni settimanali di formazione musicale di base.

Art. 8

Se l'ente scolastico non propone esso stesso la promozione extrascolastica individuale, stipula accordi scritti con partner sportivi e musicali. Questi accordi disciplinano la collaborazione e in particolare anche la garanzia a lungo termine del finanziamento della promozione sportiva e musicale individuale.

Accordi di partenariato

Art. 9

Gli enti scolastici che gestiscono scuole o classi per allievi dotati di particolari talenti devono accogliere allievi di tutti i livelli del grado secondario I.

Criteria scolastici

Art. 10

L'ente scolastico propone strutture diurne idonee (mensa, assistenza, aiuto per i compiti) per gli allievi delle scuole o delle classi per allievi dotati di particolari talenti.

Assistenza
complementare

Art. 11

L'autorizzazione per la gestione di scuole e classi per allievi dotati di particolari talenti può essere revocata dal Governo, se non vengono rispettate le direttive della legge scolastica, dell'ordinanza scolastica o delle presenti istruzioni.

Revoca
dell'autorizzazione

III. DISPOSIZIONE FINALE**Art. 12**

La presenti istruzioni sostituiscono quelle del 21 dicembre 2012 ed entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

Abrogazione del diritto
previgente ed entrata in
vigore